

Legge regionale 12 gennaio 1994 , n. 3

Recepimento della legge 11 febbraio 1992 , n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13.01.1994)

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 1 bis - Cultura della sicurezza

Art. 2 - Principi generali

Titolo 2 - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 3 - Attribuzioni delle competenze

Art. 4 - Funzioni regionali

Art. 5 - Funzioni provinciali

Art. 5 bis Esercizio funzioni con soggetti terzi.

Titolo 3 - PIANIFICAZIONE

Art. 6 - Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria

Art. 6 bis - Comprensorio

Art. 6 ter - Piano faunistico venatorio regionale

Art. 7 - Programmazione regionale

Art. 7 bis - Disposizioni transitorie

Art. 8 - Piani faunistico- venatori provinciali

Art. 9 - Piano annuale di gestione

Art. 10 - Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria

Art. 10 bis - Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica

Titolo 4 - DESTINAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 11 - Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC)

Art. 11 bis - Natura e organi degli ATC

Art. 11 ter - Comitato di gestione e Presidente dell'ATC

Art. 11 quater - Revisore unico

Art. 11 quinquies - Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC

Art. 11 sexies - Procedure di affidamento dei contratti

Art. 12 - Attività dell'ATC

Art. 12 bis Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC

Art. 13 - Controllo sostitutivo

Art. 13 bis - Indice di densità venatoria

Art. 13 ter - Accesso agli ATC

Art. 13 quater - Coordinamento degli ATC

Art. 14 - Zone di protezione

Art. 15 - Oasi di protezione

Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura

Art. 17 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 17 bis - Zone di rispetto venatorio

Art. 18 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 19 - Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica

Art. 20 - Aziende faunistico- venatorie

Art. 21 - Aziende agrituristico- venatorie

Art. 22 - Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agrituristico- venatoria

Art. 23 - Aree contigue a parchi naturali e regionali

Art. 24 - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

Art. 25 - Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata

Art. 26 - Tabelle di segnalazione

Titolo 5 - ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

Art. 27 - Specie oggetto di tutela

Art. 28 - Esercizio della caccia

Art. 28 bis - Gestione faunistico venatoria degli ungulati

Art. 28 ter - *Indennizzo dei danni*
Art. 28 quater - *Abilitazione alla caccia agli ungulati*
Art. 28 quinquies - *Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico- venatorie e venatorie*
Art. 29 - *Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni*
Art. 30 - *Calendario venatorio*
Art. 31 - *Mezzi di caccia consentiti*
Art. 32 - *Divieti*
Art. 33 - *Divieti speciali di caccia*
Art. 34 - *Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti*
Art. 34 bis - *Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie*
Art. 35 - *Giornata venatoria*
Art. 36 - *Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico*

Art. 37 - Controllo della fauna selvatica

Art. 37 bis - *Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE*
Art. 37 ter - *Procedure per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 2009/147/CE*
Art. 37 quater - *Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE*
Art. 37 quinquies - *Condizioni e limitazioni per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 2009/147/CE*
Art. 38 - *Soccorso di fauna selvatica in difficoltà*
Art. 39 - *Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento*
Art. 40 - *Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi*
Art. 41 - *Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari*
Art. 42 - *Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola*
Art. 43 - *Commercio di fauna selvatica*
Art. 44 - *Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero*
Art. 45 - *Cani e gatti vaganti*

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

TITOLO 7 - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 51 - *Vigilanza venatoria*
Art. 52 - *Guardie venatorie volontarie*
Art. 53 - *Convenzioni*
Art. 54 - *Poteri di vigilanza venatoria*
Art. 55 - *Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni*
Art. 56 - *Competenza delle Province*
Art. 57 - *Sanzioni penali*
Art. 58 - *Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie*
Art. 59 - *Sanzioni principali non pecuniarie*
Art. 60 - *Confisca*

Art. 61 - *Annotazione delle infrazioni*

Art. 62 - *Obbligo di ripristino*

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 - *Disposizioni transitorie*

Art. 63 bis - *Norma finanziari a*

Art. 64 - *Norma Finale*

Art. 37 Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all' articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo- agro-forestali ed ittiche, provvede

al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA.

2 bis. Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la Regione utilizza i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall'ISPRA.

3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

4 bis. Sono abilitati all'abbattimento delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), tortora orientale dal collare (*Streptopelia decaocto*) e piccione di città (*Columba livia* forma domestica), qualora autorizzato dalla Regione per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla Regione.

4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all'articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento.

4 quater. La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali.

5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'art. 18 della L. n. 157/1992 a attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

6. La Regione, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell'ISPRA, può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

6 bis. La Regione può predisporre piani di controllo del piccione di città (*Columba livia* forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole.

6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Evidenziati in rosso sono i tre commi oggetto del ricorso che sono stati ritenuti dalla Suprema Corte non incostituzionali.